



TESTI APPROVATI

P9_TA(2022)0086

Richiesta di revoca dell'immunità di Włodzimierz Cimoszewicz

Decisione del Parlamento europeo del 24 marzo 2022 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Włodzimierz Cimoszewicz (2021/2256(IMM))

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta di revoca dell'immunità di Włodzimierz Cimoszewicz, presentata dal Procuratore generale della Repubblica di Polonia in data 14 luglio 2021, nell'ambito di un procedimento penale che il procuratore del distretto di Białystok intende avviare nei suoi confronti, e comunicata in Aula il 24 novembre 2021,
 - visto che Włodzimierz Cimoszewicz ha rinunciato al suo diritto di essere sentito, conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento,
 - visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
 - viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, il 19 marzo 2010, il 6 settembre 2011, il 17 gennaio 2013 e il 19 dicembre 2019¹,
 - visti l'articolo 105, paragrafo 2, e l'articolo 108 della Costituzione della Repubblica di Polonia nonché l'articolo 7b, paragrafo 1, e l'articolo 7c, paragrafo 1, della legge polacca del 9 maggio 1996 sull'esercizio del mandato di deputati e senatori polacchi,
 - visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A9-0057/2022),
- A. considerando che il Procuratore generale della Repubblica di Polonia ha presentato una richiesta del procuratore generale del distretto di Białystok con cui chiede la revoca dell'immunità di Włodzimierz Cimoszewicz, deputato al Parlamento europeo, al fine di

¹ Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, *Marra/De Gregorio e Clemente*, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, *Gollnisch/Parlamento*, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, *Patriciello*, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, *Gollnisch/Parlamento*, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, *Junqueras Vies*, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

ottenere l'autorizzazione ad avviare un procedimento penale nei suoi confronti in relazione a un reato di cui all'articolo 177, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 178, paragrafo 1, del codice penale polacco; che tale richiesta di revoca dell'immunità parlamentare è stata comunicata dall'autorità giudiziaria conformemente all'articolo 9, paragrafo 12, del regolamento, richiamando tuttavia l'attenzione sul fatto che l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento dispone che qualsiasi richiesta di revoca dell'immunità debba essere presentata da "un'autorità competente di uno Stato membro" e che le due nozioni non sono identiche;

- B. considerando che il 4 maggio 2019 alle ore 8:50 a Hajnówka, Polonia, Włodzimierz Cimoszewicz avrebbe investito con la parte anteriore del suo veicolo una persona che si trovava su un passaggio pedonale; che, a seguito dell'incidente, Włodzimierz Cimoszewicz ha cercato di convincere la vittima a farsi trasportare in ospedale, ma la vittima si è rifiutata e ha chiesto di essere accompagnata a casa, assieme alla sua bicicletta; che, per accompagnare la vittima fino al suo domicilio di Hajnówka in automobile, Włodzimierz Cimoszewicz ha abbandonato il luogo dell'incidente, senza informarne i servizi di emergenza né la polizia, in presunta violazione dell'obbligo giuridico di cui all'articolo 44, paragrafo 2, della legge del 20 giugno 1997 sulla circolazione stradale; che, una volta arrivata a casa, verso le ore 9:30, la vittima ha infine accettato di essere condotta all'ospedale di Hajnówka; che in ospedale la vittima ha informato il personale di aver subito un incidente stradale e l'ospedale ha immediatamente comunicato telefonicamente l'incidente ai servizi di contrasto, i quali hanno a loro volta trasmesso le informazioni alla stazione di polizia del distretto di Hajnówka; che la vittima, dopo essere stata sottoposta agli accertamenti medici prescritti e aver ricevuto l'assistenza medica necessaria, ha lasciato l'ospedale il giorno stesso; che Włodzimierz Cimoszewicz è stato sottoposto ad alcol test e le prove effettuate non ne hanno rivelato la presenza;
- C. considerando che il presunto reato non presenta alcun nesso diretto o evidente con l'esercizio da parte di Włodzimierz Cimoszewicz delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo, né costituisce un'opinione o un voto nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;
- D. considerando che, a norma dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro Stato;
- E. considerando che, ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 2, e dell'articolo 108 della Costituzione della Repubblica di Polonia, del 2 aprile 1997, nonché ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4, dell'articolo 7 ter, paragrafo 1, e dell'articolo 7 quater, paragrafo 1, della legge del 9 maggio 1996 sull'esercizio delle funzioni di deputato e senatore¹, un deputato non può essere ascoltato come indagato e non può essere ritenuto penalmente responsabile senza l'autorizzazione del Parlamento europeo;
- F. considerando, da un lato, che il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro, che il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di

¹ Gazzetta ufficiale 2018.1799, versione codificata.

revoca dell'immunità, essere considerato un "accusato"¹;

- G. considerando che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti penali relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato;
 - H. considerando che, in questo caso, il Parlamento non ha riscontrato prova di *fumus persecutionis*, vale a dire di elementi effettivi dai quali si evinca che l'intento alla base del procedimento giudiziario è stato quello di danneggiare l'attività politica di un deputato e di conseguenza il Parlamento europeo;
1. decide di revocare l'immunità di Włodzimierz Cimoszewicz;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica di Polonia e a Włodzimierz Cimoszewicz.

¹ Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, *Briois/Parlamento*, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.